



## SERRAMENTI E INFISSI (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

### TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

*È agevolabile la sostituzione di finestre, lucernari e porte comprensivi di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica  $U$  ( $W/m^2K$ ) richiesti.*

<b>Chi può accedere?</b>	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sostengono le spese di riqualificazione energetica;</li> <li>- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.</li> </ul> <p>Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare <sup>1</sup> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la cessione del credito;</li> <li>- per lo sconto in fattura.</li> </ul>
<b>Per quali edifici?</b>	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.;</li> <li>- dotati di "impianto di climatizzazione invernale", così come definito dalla <i>faq</i> n. 9D <sup>2</sup>.</li> </ul>
<b>Entità del beneficio</b>	<p>Aliquota di detrazione: <b>50%</b> delle spese totali sostenute <sup>3</sup>.</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: <b>60.000 euro per unità immobiliare</b><sup>4</sup>.</p>



## Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti** (e non come nuova installazione).
- Il serramento interessato dall'intervento deve **delimitare un volume riscaldato** verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di **trasmissione termica iniziali** ( $U_w$ ) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell'Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020<sup>5</sup>.
- I valori di **trasmissione termica finali** ( $U_w$ ), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 "requisiti minimi", devono essere:
  - ✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, **per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;**
  - ✓ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 6.08.2020, **per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.**

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



## Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate<sup>6</sup>:

- ✓ per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, all' art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2020;

e comprendono:

- **coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmissioni previsti per le finestre comprensive di infissi;**
- **fornitura e posa in opera** di una nuova finestra o di una porta d'ingresso o di un lucernario comprensivi di infissi in sostituzione dell'esistente;



- **integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;**
- **fornitura e posa in opera** di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento;
- **prestazioni professionali** (ad esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E.; direzione dei lavori).



## Documentazione necessaria

### DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere <sup>7</sup>, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

La "scheda descrittiva"

- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

Se la sostituzione dell'infisso comprende la sostituzione o l'installazione della relativa chiusura oscurante, nella Scheda Descrittiva relativa agli "Infissi" occorre inserire la spunta alla voce "Con Chiusura Oscurante" e si indica l'importo totale (ovvero infissi e chiusura oscurante) nella sezione dedicata ai costi.

### DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. DI TIPO "TECNICO":

- **originale della "scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
- **asseverazione** <sup>8</sup>, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e



successive modificazioni.

Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione è redatta ai sensi dell'art. 8 del D.M. 6.08.2020 e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati. Insieme all'asseverazione va redatto il computo metrico.

**Indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei **fornitori/assemblatori/installatori** di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. In tali casi, per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all'Allegato I al decreto 6 agosto 2020 (cd. requisiti tecnici).

**Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento** può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato dall'ENEA<sup>9</sup> e può essere riportato:

- ✓ all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
  - ✓ in un'autocertificazione del produttore;
  - ✓ nell'asseverazione.
- **schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);**
  - **copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).** Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare<sup>10</sup>.

## 2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori e **tabella millesimale di ripartizione delle spese** nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **dichiarazione del proprietario di consenso** all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**<sup>11</sup> (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce



garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

**Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale,** si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate disponibili nella sezione dedicata al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-rigualificazione-energetica-55-2016/cosa-rigualificazione-55-2016>



## In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
<b>Requisiti tecnici</b>	D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii.	D.M. 6.08.2020
<b>Valori della trasmittanza termica finale U</b>	Tabella 2 del D.M. 26.01.2010	Tabella 1 Allegato E del D.M. 6.08.2020
<b>Documenti</b>	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione dei requisiti tecnici;</li> <li>3. Dichiarazione del fornitore in alternativa all'asseverazione, nei casi in cui può essere sostituita;</li> <li>4. APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);</li> <li>5. Ove prevista, relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP).</li> </ol>	<p>Di tipo "tecnico":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scheda Descrittiva con CPID;</li> <li>2. Asseverazione dei requisiti tecnici, congruità delle spese con computo metrico;</li> <li>3. Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita, dichiarazione del fornitore dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'allegato I (*);</li> <li>4. APE (non richiesto per sostituzione degli infissi in singole unità immobiliari);</li> <li>5. Ove prevista, relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;</li> <li>6. Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP).</li> </ol>
	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;</li> <li>2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>3. Fattura/e;</li> <li>4. Bonifico/i;</li> <li>5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>	<p>Di tipo "amministrativo":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali;</li> <li>2. Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore;</li> <li>3. Fattura/e;</li> <li>4. Bonifico/i;</li> <li>5. Stampa della <i>e-mail</i> inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.</li> </ol>

(\*) Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore/produttore, NON è pertanto obbligatorio redigere il computo metrico.



**Note:**

<sup>1</sup> Per approfondimenti, si rimanda alla Guida dell'Agazia delle Entrate e al Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini> ).

<sup>2</sup> La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>

<sup>3</sup> A seguito delle modifiche apportate all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 dall'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito con la legge 17 luglio 2020 n.77.

<sup>4</sup> Se l'intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.

<sup>5</sup> Il Decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre (serie generale n. 246) ed è entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 6 ottobre. Di seguito il link al testo in Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

<sup>6</sup> Link al Decreto "Edifici" del 19 febbraio 2007:

[https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto\\_edifici\\_2008.pdf](https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf)

Link al Decreto "Requisiti Tecnici Ecobonus" del 6 agosto 2020:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg>

<sup>7</sup> La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>)

<sup>8</sup> L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

<sup>9</sup> L'algoritmo è disponibile al collegamento <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>.

<sup>10</sup> Per ulteriori informazioni, si rimanda alla *faq* n. 2B al link <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html>

<sup>11</sup> i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.